



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Decreto Rep.n. 128/2016

Prot. n. 2183

Anno 2016 Tit. I, Cl. 13 Fasc. 3

## AVVISO

### Elezioni delle Rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento per il biennio accademico 2016-2018.

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

**Visto** il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162;

**Visto** lo Statuto di Ateneo e in particolare l'art. 47, comma 3;

**Visto** il Regolamento Generale di Ateneo e in particolare l'art. 114;

**Visto** il decreto del Magnifico Rettore Rep. N. 1557 del 16 giugno 2016, Prot. n. 175450 con cui sono stati nominati i rappresentanti degli studenti negli organi dell'Università e in particolare nei Consigli di Corso di Studio;

**Ritenuto** opportuno che sia nominata quanto prima la rappresentanza degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti al fine di costituire il nuovo Consiglio degli Studenti;

**Visto** il decreto del Magnifico Rettore Rep. 1558/2016 del 16/06/2016 che indice le votazioni dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Dipartimento per lo scorcio del biennio accademico 2016-2018

#### INDICE

- Art. 1 di procedere alle votazioni di **n. 21 Rappresentanti degli studenti** nel Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale per il biennio accademico 2016-2018.  
Art. 2 Le elezioni si svolgeranno il giorno

**Martedì 12 luglio 2016 dalle ore 9:00 alle ore 15:00**

presso la Direzione al 2° piano del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Via Gradenigo 6/a Padova.

Art. 3 Hanno elettorato attivo e passivo i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio, che hanno Il Dipartimento di Ingegneria Industriale come Dipartimento di riferimento, come da tabella affissa all'albo. Tutti gli studenti dovranno essere regolarmente iscritti all'Anno Accademico in corso.

Art. 4 Ogni elettore potrà esprimere fino ad un massimo di tre preferenze.

Art. 5 Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il più anziano di corso; in caso di ulteriore parità risulta eletto il più giovane di età.

Art. 6 Gli eletti durano in carica per il biennio accademico cui si riferiscono le elezioni e, comunque, fino alla nomina degli eletti nelle elezioni successive. Ogni eletto non può svolgere più di due mandati consecutivi.

Art. 7 In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di uno degli eletti, il Consiglio di Dipartimento ne dichiara la decadenza e chiama a sostituirlo colui che lo segue in graduatoria. Rimane comunque possibile per lo studente mantenere il mandato, nel caso in cui consegua la laurea triennale, qualora si iscriva entro la seconda settimana del primo periodo utile ad un Corso di laurea magistrale. Per i rappresentanti eletti, l'iscrizione alla laurea magistrale deve avvenire nell'ambito della loro rappresentanza.

Art. 8 Il Servizio Atti Normativi, affari istituzionali e partecipate provvederà alla nomina degli eletti.

Copia del presente avviso sarà inviata all'Ufficio Elettorale dell'Amministrazione Centrale.

Padova, 29 giugno 2016

Prof. Massimo Guglielmi